



**Dott.ssa Barbara Perra**

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

---

Via Lepanto n.122  
Oristano  
C.F. PRRBBR70D59G113G  
P. IVA 01101920955

Professionista certificato UNI 11511

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano  
Tel. 3338797165  
Cell. 3282043318  
Mail: [studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)  
[Pec: barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

## **OGGETTO: Rimborsi spese delle trasferte del professionista**

I rimborsi delle spese di trasferta - vitto e alloggio - relative all'esecuzione dell'incarico del professionista vanno trattati, sotto il profilo fiscale e contributivo, in modo diverso a seconda che si tratti:

1. di spese **sostenute dal professionista** oppure
2. di spese **sostenute direttamente dal cliente** (cd. spese prepagate).

Queste fattispecie non devono essere confuse con l'ipotesi delle spese che si considerano **sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente**.

### **Spese di trasferta sostenute dal professionista**

Le spese di vitto e alloggio **sostenute dal professionista** per lo svolgimento della propria prestazione professionale:

se **riaddebitate analiticamente al cliente**, sono, per il professionista stesso, **integralmente imponibili**, concorrendo alla formazione del **compenso**, e **integralmente deducibili**. Ciò a seguito delle modifiche recate dalla **81/2017 all'articolo 54, comma 5, Tuir** in vigore già dal **2017**;

se **riaddebitate forfettariamente al cliente**, sono, per il professionista stesso, integralmente imponibili, concorrendo alla formazione del **compenso**, ma deducibili nel limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.

Si noti che in entrambi i casi i **documenti di spesa sono intestati al professionista** poiché è colui che sostiene la spesa.

Essendo **parte integrante del compenso** i rimborsi:

- sono soggetti alla **ritenuta d'acconto**;
- concorrono alla formazione dell'**imponibile Iva**;
- sono soggetti alla **rivalsa previdenziale**.

### **Spese di trasferta sostenute direttamente dal committente**

Le spese di vitto e alloggio **sostenute direttamente dal cliente** per lo svolgimento dell'incarico professionale **non costituiscono compenso** per il professionista e, di conseguenza, questi **non dovrà riportarle in fattura**. Ciò in virtù del fatto che "Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e **sostenute**

**direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista” (articolo 54, comma 5, Tuir, così come modificato, da ultimo, dalla L. 81/2017 in vigore già dal 1° gennaio 2017).**  
Elemento caratterizzante è che il **documento di spesa è intestato al cliente.**

### **Spese sostenute in nome e per conto del cliente**

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale costituiscono **tipiche** spese pagate dal professionista **in nome e per conto del cliente** quelle sostenute al fine di assolvere imposte e tasse, quali:

**imposta di registro, ipotecaria, catastale;**

**imposta di bollo;**

**contributo unificato;**

**diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie.**

Tali spese, per il fatto di essere sostenute in nome e per conto, sono **fiscalmente irrilevanti per il professionista.** Ciò significa che il riaddebito al cliente:

**non forma compenso e quindi non sconta la ritenuta d'acconto;**

**non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa**

**previdenziale;**

**non concorre alla formazione della base imponibile Iva.**

### **Tabella di sintesi**

#### **TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO DEL PROFESSIONISTA**

##### **SPESE DI VITO E ALLOGGIO**

	Sostenute dal professionista	Sostenute dal committente	Spese anticipate in nome e per conto
Ritenuta 20%	SI	NO	NO
Contributo integrativo	SI	NO	NO
Iva	SI	NO	NO